

TI_GERICHTE 32.2024.95 vom 20. Juni 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2024.95

FR: TI_GERICHTE 32.2024.95 du 20 juin 2025

IT: TI_GERICHTE 32.2024.95 del 20 giugno 2025

Erwägungen

E. 15

gennaio 2010 consid. 5.5). Ritornando alla fattispecie concreta, sempre dalle motivazioni delle decisioni contestate si evince che per la determinazione del reddito da invalida (rimasto incontestato) al 16 aprile 2019 l'Ufficio AI ha dapprima preso in considerazione le tabelle RSS 2018, adeguate al 2019, livello di competenze 1, donne, per complessivi fr. 55'161. Tenuto poi conto di una abilità lavorativa dell'80% e di una riduzione del reddito del 20% per attività a tempo parziale, il reddito da invalida è stato quantificato in fr. 35'303.10 (cfr. anche tabella di calcolo a pag. 451). Per quel che concerne il calcolo al 20 ottobre 2020, partendo da un reddito statistico, adeguato al 2020, di fr. 55'638.54, considerata un'abilità lavorativa del 50% in attività adeguate ed una riduzione sociale del 20%, l'amministrazione ha fissato il reddito da invalida in fr. 22'255.41 (cfr. anche tabella di calcolo a pag. 447). 2.11. Procedendo al raffronto tra il reddito da valida fr. 54'745,40 e quello da invalida di 35'303.10 risulta – al

E. 16

aprile 2019 – un grado d'invalidità non pensionabile del 36%. Al 20 ottobre 2020, dal raffronto tra i redditi fr. 55'205.70 e fr. 22'255.41 risulta un grado d'invalidità del 60%, corrispondente a tre quarti di rendita. Dal 1° aprile 2019 (trascorso l'anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) l'assicurata ha diritto ad una rendita intera sino al 31 luglio 2019 (tre mesi dopo il miglioramento, accertato al 16 aprile 2019 come da perizia _____, in applicazione dell'art. 88a cpv. 1 OAI). Dal 1° ottobre 2020 (risorgere dell'invalidità secondo l'art. 29bis OAI) essa ha diritto a tre quarti di rendita per un grado d'invalidità del 60%. In conclusione, visto quanto sopra, le decisioni contestate devono essere confermate. 2.12. La ricorrente ha chiesto di “citare il pubblico dibattimento ai sensi dell'art. 17 LPGA” per sentire “come testimone [...] il signor Willy Rüegg” e per essere essa stessa “interrogata”. Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell'assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. fra le tante STF 8C_538/2024 del 18 dicembre 2024 consid.

2.1.; STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 8C_352/2022 del 7 novembre 2022 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 18 pag. 57; STF 9C_335/2021 del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un'assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata). Si può in ogni caso prescindere dall'indire un pubblico dibattimento, se la domanda di una parte è querulatoria, se è fondata su una tattica tesa a prolungare il procedimento o se è manifestamente abusiva, quando con una certa sicurezza emerge che il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile o se la materia in discussione è contraddistinta da un'elevata tecnicità, circostanza di rado adempiuta nell'ambito delle assicurazioni e nell'assistenza sociali. Il giudice vi può altresì rinunciare anche quando ammette le pretese dell'interessato (cfr. fra le tante STF 8C_538/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 2.2.; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.2.; STF 8C_638/2023 del 18 gennaio 2024 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 13 pag. 48; STF 8C_352/2022 del 7 novembre 2022 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 18 pag. 57). Nella presente evenienza – contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale –, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento ai sensi dell'art. 6 CEDU, ma, con riferimento all'art. 17 Lptca, ha chiesto il proprio interrogatorio e l'audizione testimoniale di una terza persona. Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (fra le tante cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; DTF 144 V 361 consid. 6.5), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per dirimere la presente vertenza senza che sia necessario dare seguito alle richieste probatorie dell'assicurata. 2.13. Secondo l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell'art. 83 LPGa in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGa nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico

dell'insorgente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.